



Comune di Padova

Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità

Ordinanza n. 2016/70/0020 del 26/10/2016

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 396 DEL 30/06/2016 "ISTITUZIONE TEMPORANEA, NEL PERIODO ESTIVO, DI UN'AREA PEDONALE NEL COMPARTO VIARIO DELLE PIAZZE E PROVVEDIMENTI CORRELATI".

IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ
Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità

RICHIAMATA l'ordinanza n. 396 del 30/06/2016 che istituiva temporaneamente, in alcune fasce orarie del periodo estivo, un'area pedonale nel comparto viario delle piazze ed adottava una serie di provvedimenti correlati, al fine di disciplinare la circolazione all'interno della stessa ed in particolare:

- il punto 8, che estendeva la disciplina della Z.T.L. del centro storico nel comparto viario di via Del Santo, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, anche dei giorni festivi;
- il punto 3, che specificava le categorie di veicoli a cui era consentito il transito all'interno della suddetta area pedonale;

CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori valutazioni, si rende necessario integrare e modificare il suddetto provvedimento:

- ripristinando la fascia oraria della Z.T.L. del comparto viario di via Del Santo indicata nell'ordinanza n. 83/38096 del 7/02/2008;
- consentendo ai residenti all'interno della citata area pedonale, sprovvisti di aree di sosta all'interno di proprietà, private, di transitare e parcheggiare il proprio ciclomotore/motociclo negli stalli dedicati di piazza delle Erbe, piazza Dei Signori e Guglielmo Oberdan nell'intero arco della giornata;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la revoca del punto 8 dell'ordinanza n. 396 del 30/06/2016 ed il conseguente ripristino della fascia oraria originaria della Z.T.L. nel comparto viario di via Del Santo (giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 20.00);
2. l'integrazione del punto 3, dell'ordinanza n. 396 del 30/06/2016, con il seguente punto identificante particolari veicoli autorizzati al transito:
 - g) motocicli e ciclomotori dei residenti all'interno dell'area pedonale di cui in premessa, al fine di raggiungere gli stalli di sosta dedicati di piazza delle Erbe, piazza Dei Signori e Guglielmo Oberdan;
3. la revoca delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento;
4. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;

5. al Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni ed Arredo Urbano del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'eventuale aggiornamento della segnaletica temporanea necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992..

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Servizio Mobilità del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

La presente ordinanza avrà effetto da lunedì 31/10/2016.

26/10/2016

Il Capo Servizio Mobilità
Daniele Agostini